

Chiarimento in materia di “Corsi Sicurezza D.Lgs 81/08 e smi” in videoconferenza live - emergenza covid-19

In merito alla validità dei corsi in materia di sicurezza lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi si precisa che in chiarimento a quanto richiesto da diverse associazioni ed enti formativi si il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di espresso con una nota informativa pubblicata nelle

FAQ DEL SITO:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx>

Risposte del Ministero del lavoro delle Politiche sociali

Nelle FAQ (Frequently Asked Questions) presenti sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e in particolare alla prima risposta alla seguente domanda: in questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

Nella risposta del Ministero si indica, innanzitutto, che “in considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa. Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale”.

Riguardo all'utilizzo della formazione a distanza si segnala che “al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisione del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.)”.

Unisapiens Srl- Gruppo A-Sapiens
Via Marco Decumio 26, 00174 Roma
Sede operativa : Via Gianò della Bella 18 00162 Roma
C.F./P.Iva 13972011004
tel.0644242686/0645615890
mail: info@unisapiens.eu
www.unisapiens.it

A seguire si riporta il testo integrale del sito:

<https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid-19/Pagine/FAQ.aspx>

Risposte del Ministero del lavoro delle Politiche sociali

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020, si ritiene che nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa. Diversamente, per quanto riguarda la formazione da svolgere *ex novo* (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti.

Nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza?

In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire.

Tuttavia, si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, in caso di impossibilità a effettuare l'aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è possibile proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa? Inoltre, al fine di poter ugualmente svolgere la formazione prevista, è possibile utilizzare modalità di formazione a distanza invece che in aula?

In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto-legge n. 18 del 2020 si ritiene che la mancata effettuazione dell'aggiornamento non preclude lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Fermo restando, naturalmente, l'obbligo di completare l'aggiornamento immediatamente dopo la fase emergenziale.

Inoltre, al fine di contemperare l'esigenza del contenimento delle attività con il necessario aggiornamento delle competenze in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene ammissibile, in via temporanea, lo svolgimento delle attività formative in videoconferenza esclusivamente con modalità sincrona, ad esclusione della parte pratica dei corsi, in modo da garantire la verifica delle presenze dei soggetti da formare e la piena interazione tra questi ultimi e i docenti (ad esempio assicurando la condivisione del materiale didattico, la possibilità di formulare domande, etc.).

Per la ragioni sopraindicate e dato il perdurare della emergenza covid-19 (in accordo con la Università Sapienza di Roma, Facoltà di Economia), la presente organizzazione ha deciso di continuare la formazione in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 in formazione a distanza (videoconferenza), garantendo quanto sopra precisato.

Si precisa che ove sia possibile le lezioni di ordine pratico (esempio visita in cantiere verranno eseguite in presenza).

La formazione avverrà con lezioni in videoconferenza dal vivo (piattaforma Cisco Webex), che permetterà una completa interazione all'interno dell'aula virtuale, e la presenza sarà garantita dai sistemi di tracciamento della presenza attivi all'interno della piattaforma stessa.

Inoltre la Unisapiens srl metterà a disposizione dei discenti dei corsi le lezioni del corso e il materiale didattico sulla piattaforma di formazione a distanza Moodle della unisapiens srl.

Rimane l'obbligo di rispettare il numero minimo di ore di partecipazione alle lezioni per l'ammissione agli esami finali di abilitazione, secondo le modalità previste dal D.Lgs 81/08 e smi.

Rimane Inteso che al termine del periodo di emergenza tutte le attività riprenderanno le normali modalità di svolgimento

In fede
Arch. Gianluca Licari
Direttore generale
Unisapiens srl

